FERRAGAMO

PROCEDURA INTERNAL DEALING

AGGIORNATA AL 3 AGOSTO 2026

FERRAGAMO

Il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo S.p.A. (la "**Società**") ha adottato la presente Procedura Internal Dealing (la "**Procedura**") volta a disciplinare con efficacia cogente gli obblighi informativi e di comportamento inerenti alle operazioni elencate al successivo art. 3 ed effettuate - anche per il tramite di interposta persona - dai soggetti rilevanti identificati al successivo art. 1 in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**Testo Unico della Finanza**" o il "**TUF**"), dal Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**"), nonché dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation* – di seguito "**MAR**"), dal Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (il "**Regolamento 2016/522**") e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (il "**Regolamento 2016/523**").

La presente Procedura, per come modificata, è in vigore con decorrenza dal 4 agosto 2026.

Articolo 1 - Definizioni

In relazione agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura, per "**Soggetti Internal Dealing**" si intendono congiuntamente i soggetti di cui alle seguenti lettere A) e B):

A) le persone rilevanti ai sensi del MAR (nel seguito, le "**Persone Rilevanti MAR**"), ossia una persona, all'interno della Società, che sia:

   a) un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della Società;

   b) un alto dirigente della Società che, pur non essendo membro degli organi di cui alla precedente lett. a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate[1] concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società, come identificati ai sensi del successivo art. 2; sono considerati inclusi in questa categoria, tra l'altro, tutti i dirigenti apicali

[1] Ai sensi dell'art. 7 del MAR per "informazione privilegiata" si intende ogni informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società, le società dalla stessa controllate o uno o più strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se: a) fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento di cui alla lett. a). sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso. Un'informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e degli strumenti finanziari derivati, si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. Una tappa intermedia in un processo prolungato si intende un'informazione privilegiata se presenta i caratteri di informazione privilegiata richiesti dalla normativa applicabile e quivi enunciati. Si rinvia alla "*Procedura per la gestione interna di informazioni rilevanti e di informazioni privilegiate e la comunicazione all'esterno di informazioni privilegiate*" adottata dalla Società.

della Società quali primi riporti dell'Amministratore Delegato e il Responsabile della Funzione di *Internal Audit*;

B) le persone strettamente legate alle Persone Rilevanti MAR (nel seguito, le "**Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR**"), ossia:

a) un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del vigente diritto nazionale;

b) un figlio a carico ai sensi del vigente diritto nazionale;

c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;

d) una persona giuridica, trust o *partnership*, le cui responsabilità di direzione[2] siano rivestite da una Persona Rilevante MAR o da una delle persone indicate alle precedenti lett. a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllate da detta persona, oppure costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Per "**Operazioni Rilevanti MAR**" si intendono, ai sensi dell'art. 19, par. 1, MAR tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, effettuate dai Soggetti Internal Dealing, come indicate nell'Allegato A alla presente Procedura.

Per "**Soggetto Preposto**" si intende la Direzione *Legal & Compliance*.

Articolo 2 – Individuazione dei Soggetti Internal Dealing e obblighi di informativa

2.1 Ai fini dell'adempimento delle disposizioni della presente Procedura le Persone Rilevanti MAR di cui all'art. 1, punto A), lett. b) sono identificate dal Consiglio di Amministrazione fra i dirigenti della Società che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

- hanno regolare accesso ad informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società;

[2] Per la nozione di "persone con responsabilità di direzione", si rammenta che con la Q&A n. 7.7 (*Questions and Answers on Market Abuse Regulation*), l'ESMA ha chiarito che: "*The reference to «the managerial responsibilities of which are discharged» in Article 3(1)(26)(d) of MAR should be read to cover those cases where a PDMR within an issuer (or a closely associated natural person) takes part in or influences the decisions of another legal person, trust or partnership (hereinafter "legal entity") to carry out transactions in financial instruments of the issuer.*
For example, in the case of mere cross board membership, where a person sits in the administrative, management or supervisory body of an issuer and also in the board of another legal entity where they exercise executive or non-executive functions, without however taking part nor influencing the decisions of that legal entity to carry out transactions in financial instruments of the issuer, then that person should not be considered discharging managerial responsibilities within that legal entity for the purposes of Article 3(1)(26)(d) of MAR. Therefore, that legal entity should not be subject to the notification obligations under Article 19(1) of MAR, unless it is directly or indirectly controlled by, is set up for the benefit of, or its economic interests are substantially equivalent to those of that person".

- detengono il potere di adottare decisioni di gestione strategiche, che possono incidere sulle prospettive future della Società o su singole linee di attività della Società che rappresentano la parte preponderante dell'attività complessiva della Società stessa;

- esercitano il suddetto potere decisionale in via autonoma e, dunque, in modo svincolato dall'approvazione da parte di altri organi della Società, non rilevando invece la circostanza che il potere decisionale sia esercitabile in via solitaria o collegiale.

2.2 Il Soggetto Preposto redige e aggiorna un elenco dei Soggetti Internal Dealing (l'"**Elenco**").

2.3 Il Soggetto Preposto, sulla base della modulistica dallo stesso predisposta, notifica per iscritto tempestivamente alle Persone Rilevanti MAR l'avvenuta identificazione ed i connessi obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dalla Procedura. I destinatari di tale comunicazione devono renderne alla Società copia firmata per presa d'atto, fermo restando che in mancanza la Persona Rilevante MAR si intenderà comunque edotta di quanto sopra.

2.4 Le Persone Rilevanti MAR devono comunicare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto l'elenco delle Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati.

Le Persone Rilevanti MAR devono rendere noti alle Persone Legate alle Persone Rilevanti MAR gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dalla Procedura mediante comunicazione scritta, conservando copia di tale comunicazione.

2.5 Al venir meno delle motivazioni che ne hanno determinato l'iscrizione, i Soggetti Internal Dealing saranno cancellati dall'Elenco.

2.6 I Soggetti Internal Dealing devono fornire alla Società ogni informazione necessaria all'adempimento degli obblighi di cui alla presente Procedura e di legge.

Articolo 3 – Obblighi informativi dei Soggetti Internal Dealing

3.1 I Soggetti Internal Dealing comunicano alla Società e alla Consob con le modalità e nei termini precisati nel successivo art. 5 tutte le Operazioni Rilevanti MAR.

Gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 3.1 di cui alla presente Procedura non sussistono per le seguenti Operazioni Rilevanti MAR:

– le Operazioni Rilevanti MAR il cui importo complessivo non raggiunga Euro 50.000,00 (cinquantamila) nell'arco di un anno civile, con la precisazione che l'importo complessivo va calcolato sommando, senza compensazione, tutte le Operazioni Rilevanti MAR effettuate per conto di ciascun Soggetto Internal Dealing; l'obbligo di comunicazione si applica a tutte le Operazioni Rilevanti MAR successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di

Euro 50.000,00 (cinquantamila) nell'arco dello stesso anno civile. L'importo è calcolato singolarmente per ciascun Soggetto Rilevante e ciascuna Persona Legata alle Persone Rilevanti MAR, senza cumulare le rispettive Operazioni. Per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni o per le operazioni prive di corrispettivo il valore è calcolato in applicazione degli orientamenti di tempo in tempo espressi dall'ESMA (ivi incluse le *Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*);

- le transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;

  b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o

  c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Internal Dealing non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alle precedenti lett. a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Internal Dealing compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

Articolo 4 – Soggetto Preposto

4.1 Il Soggetto Preposto è deputato al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al pubblico delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti MAR.

4.2 È compito del Soggetto Preposto:

a) redigere e tenere aggiornato l'Elenco dei Soggetti Internal Dealing avendo cura di accertare che ai medesimi sia data informativa sulla loro iscrizione in tale Elenco, sui contenuti della presente Procedura e degli obblighi e dei divieti connessi;

b) fornire assistenza ai Soggetti Internal Dealing affinché le Operazioni Rilevanti MAR siano comunicate alla Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla presente Procedura;

c) provvedere al ricevimento delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti MAR;

d) provvedere alla diffusione al mercato delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti MAR nei termini stabiliti dalla presente Procedura;

e) curare la conservazione delle comunicazioni ricevute sulle Operazioni Rilevanti MAR e di quelle diffuse al mercato;

f) monitorare l'applicazione della presente Procedura, sottoponendo – ove ritenuto opportuno, anche eventualmente sentito il parere del Comitato Controllo e Rischi – all'Amministratore con deleghe *pro tempore* competente e, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione le eventuali modifiche che in futuro dovessero rendersi necessarie per adeguare la stessa *ex lege,* oppure per migliorarne aspetti di gestione operativa, come precisato al successivo art. 8.

Articolo 5 – Comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR

5.1 I Soggetti Internal Dealing sono tenuti a comunicare tutte le Operazioni Rilevanti MAR compiute per loro conto alla Società e alla Consob.

5.2 La notifica di cui al precedente art. 5.1 è effettuata tempestivamente, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'Operazione Rilevante MAR, utilizzando esclusivamente il modello di comunicazione, di volta in volta vigente, riportato nell'Allegato del Regolamento 2016/523 ("**Filing Model MAR**"), completo di tutte le informazioni ivi riportate (restando a carico del Soggetto Internal Dealing la responsabilità delle comunicazioni stesse) e trasmettendo il Filing Model MAR:

- al Soggetto Preposto al seguente indirizzo: segreteria.societaria@ferragamo.com. Prima di ogni comunicazione i Soggetti Internal Dealing daranno un preavviso telefonico del relativo invio al seguente numero: 055/3561, chiedendo di essere messi in comunicazione con la Direzione *Legal & Compliance*. Il Soggetto Preposto fornirà a sua volta ai Soggetti Internal Dealing, a mezzo *e-mail*, un riscontro in ordine al ricevimento della comunicazione;

- alla Consob via PEC all'indirizzo internaldealing@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it; in ogni caso occorre specificare come destinatario "*Ufficio Informazione Mercati*" e indicare all'inizio dell'oggetto "*MAR Internal Dealing*".

5.3 I Soggetti Internal Dealing, previo accordo, possono avvalersi della Società per l'effettuazione della notifica a Consob di cui al precedente art. 5.2. In tale ipotesi i Soggetti Internal Dealing dovranno (i) compilare il Filing Model MAR e (ii) trasmetterlo al Soggetto Preposto entro e non oltre 1 giorno

lavorativo dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante MAR al fine di consentire alla Società di effettuare la notifica alla Consob entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di compimento dell'Operazione Rilevante MAR, fermo restando il termine per la comunicazione al pubblico di cui all'art. 5.4. Resta inteso che, laddove i Soggetti Internal Dealing ritardino ovvero omettano, anche solo in parte, gli adempimenti di cui sub (i) e sub (ii), l'effettuazione delle notifiche alla Consob relative alle Operazioni Rilevanti MAR graverà unicamente sui Soggetti Internal Dealing medesimi e la Società non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la tardiva o mancata comunicazione.

5.4 Una volta ricevute le informazioni ai sensi dei precedenti paragrafi, la Società, mediante il Soggetto Preposto, provvede a comunicare al pubblico – tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate e pubblicazione sul sito internet della Società - le Operazioni Rilevanti MAR compiute dai Soggetti Internal Dealing notificate alla Società nel rispetto dei termini e delle modalità di cui alla presente Procedura, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione trasmessa dal Soggetto Internal Dealing.

5.5 I Soggetti Internal Dealing sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla Consob ed al pubblico e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.

5.6 Restano fermi tutti gli ulteriori obblighi di legge e di regolamento comunque applicabili, di volta in volta, ai Soggetti Internal Dealing.

Articolo 6 – Divieti e limiti al compimento di operazioni

6.1 Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del MAR, è fatto divieto alle Persone Rilevanti MAR di compiere Operazioni Rilevanti MAR per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio da parte della Società del progetto di bilancio e delle relazioni finanziarie intermedie che la Società sia tenuta a rendere pubbliche ai sensi della normativa legislativa e regolamentare di tempo in tempo vigente e del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (c.d. "*closed period*"). Si precisa che il giorno della diffusione del comunicato stampa relativo all'approvazione delle informazioni finanziarie rappresenta il 30° giorno del *closed period*. Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il *closed period* si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi.

6.2 Fermi restando gli obblighi di notifica da parte dei Soggetti Internal Dealing e quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del MAR, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare una Persona Rilevante MAR ad effettuare Operazioni Rilevanti MAR durante un *closed period* ai termini e condizioni di cui al Regolamento 2016/522:

a. in presenza di circostanze eccezionali, valutate caso per caso, quali per esempio l'insorgenza di gravi difficoltà finanziarie, che impongano la vendita immediata di strumenti finanziari; ovvero

b. in ragione delle caratteristiche della negoziazione, nel caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, a condizione che le caratteristiche, la natura, i tempi dell'operazione siano stati determinati, programmati e organizzati con ragionevole anticipo rispetto all'inizio del periodo di chiusura e pertanto l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

6.3 Fermi restando gli obblighi di notifica previsti dal MAR e dalla presente Procedura, nonché quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del MAR, il Consiglio di Amministrazione autorizza la Persona Rilevante MAR a effettuare Operazioni Rilevanti MAR nel corso di un *closed period* nei casi di operazioni o attività di negoziazione che: (i) non implicano decisioni di investimento attive da parte della Persona Rilevante MAR; o (ii) derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi; o (iii) sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.

6.4 La richiesta di autorizzazione dovrà contenere, a seconda dei casi: (a) la descrizione dell'Operazione Rilevante MAR; (b) una spiegazione circa il carattere di eccezionalità delle circostanze venute in rilievo, che rendono necessaria la vendita immediata delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società; (c) l'evidenza che l'Operazione Rilevante MAR non possa essere effettuata in altro momento se non durante il periodo di chiusura; (d) i motivi per cui si renda necessaria ovvero opportuna l'esecuzione dell'Operazione Rilevante in un periodo di chiusura; (e) nell'ipotesi di cui all'art. 6.3, una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle ragioni per cui l'Operazione rilevante MAR non comporta decisioni di investimento attive ovvero deriva esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o ancora è effettuata in esecuzione di condizioni prestabilite, ivi incluse, ove applicabile, le condizioni, i termini e i meccanismi che ne disciplinano l'esecuzione.

6.5 Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva inoltre la facoltà di vietare o limitare il compimento in altri periodi dell'anno, da parte di alcune o di tutte le Persone Rilevanti MAR, di Operazioni Rilevanti MAR.

Articolo 7 – Inosservanza della Procedura Internal Dealing

7.1 Oltre alle sanzioni penali ed amministrative eventualmente applicabili a carico dei soggetti che abbiano violato gli obblighi di legge e le disposizioni previste nella presente Procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili adottando i provvedimenti previsti dalla normativa

contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni del codice civile qualora la violazione sia stata posta in essere da soggetti diversi dai Soggetti Internal Dealing, ferma restando ogni eventuale responsabilità di altra natura.

7.2 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura, la Società dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della normativa vigente, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

Articolo 8 – Modifiche e integrazioni

8.1 La presente Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

8.2 L'Amministratore con deleghe *pro tempore* competente potrà procedere ad integrazioni e/o modifiche alla presente Procedura nei seguenti casi:

a) ove di carattere formale e non sostanziale;

b) conseguenti a riassetti organizzativi;

c) determinate da successive disposizioni legislative o regolamentari;

d) sulla base di eventuali significative indicazioni fornite dalle competenti Autorità;

e) sulla base dell'esperienza applicativa o della prassi di mercato.

8.3 Eventuali aggiornamenti, integrazioni e/o modifiche apportati alla presente Procedura si intenderanno conosciuti da parte di tutti i destinatari a decorrere dalla data di pubblicazione degli stessi sull'intranet aziendale e sul sito aziendale all'indirizzo https://group.ferragamo.com, Sezione Governance, Azionariato, Internal Dealing.

Allegati:

Allegato A: Elenco Operazioni Rilevanti MAR

FERRAGAMO

ALLEGATO A

OPERAZIONI RILEVANTI MAR

Le Operazioni Rilevanti MAR includono, a titolo esemplificativo:

a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;

b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a una Persona Rilevante MAR o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;

c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;

d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;

e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;

f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e call, e di warrant;

g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;

h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i credit default swap;

i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;

j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;

k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014;

m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014;

n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Internal Dealing, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014;

o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Internal Dealing;

p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Le Operazioni Rilevanti MAR includono altresì:

1) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Internal Dealing. A tali fini non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;

2) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Internal Dealing, anche quando è esercitata la discrezionalità. Le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito della Società o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Internal Dealing ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo;

3) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Internal Dealing; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi della presente Procedura, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.